

SCHEMA

Convenzione per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159

Tra il Ministero delle infrastrutture (nel seguito: il MI) con sede in Roma, Piazza di Porta Pia, 1, c.f. 97439910585, in persona del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative e la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (nel seguito: la CDP) con sede legale in Roma, via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, c.f. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona del direttore generale, giusta i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione in data 25 ottobre 2007 parti della presente convenzione.

Premesso che:

il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» (nel seguito: il decreto-legge), promuove all'art. 21 un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (nel seguito: il PSERP), da realizzarsi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (nel seguito: la legge) e finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonche' all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui al citato art. 1 della legge;

il PSERP e' finanziato dal decreto-legge con uno stanziamento di bilancio nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007 (nel seguito: le risorse);

le regioni e le province autonome sono chiamate ad individuare, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il fabbisogno alloggiativo da soddisfare con il PSERP, trasmettendo al MI e al MSS gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della legge e in relazione alle prioritari definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative;

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, individua con decreto (nel seguito: il decreto) gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi trasmessi dalle regioni e dalla province autonome;

col decreto sono inoltre definite le modalita' di erogazione degli stanziamenti disponibili, da trasferirsi direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero in tutto o in parte alla CDP, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini;

il decreto-legge prescrive che nella ripartizione dei finanziamenti debba essere assicurata una equa distribuzione territoriale, utilizzando a tale scopo le quote di riparto percentuale stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003;

l'1 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, le cui modalita' di funzionamento, nonche' quelle di impiego del finanziamento, sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, istituendo una gestione separata affidataria di servizi di interesse economico generale;

la CDP istituzionalmente effettua le proprie attività di finanziamento e fornisce i propri servizi di assistenza a supporto dello Stato e di enti pubblici, per il perseguimento delle finalità pubbliche ad essi conferite;

la CDP, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del suo Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003, è abilitata alla «gestione di ogni altra funzione di rilievo pubblicistico e attività di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale»;

si rende necessario definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla CDP per la gestione delle risorse, nonché la misura della commissione spettante alla CDP per il servizio reso.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, la gestione delle risorse, come quantificate nel successivo art. 2 della presente convenzione, è affidata alla CDP.

2. Con la presente convenzione vengono definite:

a) le modalità attraverso le quali la CDP provvede ad erogare le risorse ai soggetti beneficiari individuati dal MI sulla base del decreto, per gli interventi previsti dal PSERP;

b) la misura e le modalità di remunerazione alla CDP del servizio di gestione, sempre a valere sulle risorse.

Art. 3.

Quantificazione delle risorse e loro destinazione

1. Le risorse affidate in gestione alla CDP sono costituite dallo stanziamento di bilancio per l'anno 2007 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge, per l'importo massimo di 550 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro destinati alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili dal MI mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato denominato «CDP S.p.A. - gestione separata», intestato alla CDP S.p.A.

3. Sono destinate all'incremento delle risorse gli interessi che CDP S.p.A. riconosce al MI sulle giacenze del conto corrente di cui al comma 1, nella misura determinata secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale economia e finanze del 5 dicembre 2003, al netto delle compensazioni di cui al comma 3 del successivo art. 5.

4. La CDP è autorizzata ad effettuare a valere sulle risorse - e nei limiti delle effettive disponibilità del conto corrente di cui al precedente comma 1 - le erogazioni in favore dei soggetti beneficiari individuati dal MI.

Art. 4.

Individuazione delle attività a carico della CDP

1. La CDP provvede alla gestione delle risorse.
2. Per attivita' di gestione si intende l'attivita' di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari, sulla base delle formali autorizzazioni all'utilizzo disposte dal MI.
3. La CDP cura il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, comunicando al MI, con rapporti mensili, le informazioni relative alle intervenute erogazioni.

Art. 5.

Commissione per le attivita' di gestione espletate dalla CDP

1. Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il MI riconosce alla CDP una commissione omnicomprensiva pari allo 0,1 per cento per i servizi resi, da calcolarsi sull'importo delle erogazioni effettivamente disposte.
2. A tale scopo, un importo pari allo 0,1 per cento delle risorse e' accantonato per la remunerazione del servizio di gestione della CDP. L'importo del suddetto accantonamento e' periodicamente rideterminato in ragione delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. La CDP presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposito consuntivo, sul quale il MI si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento. A seguito di approvazione del MI, la CDP e' autorizzata a compensare quanto ad essa spettante ai sensi del comma 1 con le somme maturate a titolo di interessi ai sensi del comma 3 del precedente art. 3. Ove tali somme non fossero sufficienti, la CDP e' autorizzata a prelevare il differenziale dall'accantonamento di cui al comma 2.

Art. 6.

Individuazione delle attivita' a carico del MI

1. Il MI provvede a curare l'istruttoria tecnica e amministrativa ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari e dell'importo da attribuire a ciascuno di essi, nonche' ad effettuare il monitoraggio ed i controlli sulla attuazione degli interventi.
2. Il MI fa pervenire alla CDP i provvedimenti di autorizzazione, contenenti i riferimenti e le coordinate dei soggetti beneficiari, gli importi da erogare a valere sulle risorse e ogni altro elemento necessario al corretto pagamento secondo la vigente disciplina, compresa quella, ove applicabile, relativa all'antiriciclaggio.
3. Resta di esclusiva competenza e a carico del MI il recupero di somme, nonche' l'eventuale connesso contenzioso, che si rendessero necessari in seguito alla decadenza o revoca, per qualsiasi causa, dai benefici dell'erogazione autorizzata. La CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il MI e i soggetti beneficiari delle erogazioni in dipendenza dei predetti eventi.

Art. 7.

Tempistica delle erogazioni

1. L'erogazione delle risorse viene disposta dalla CDP entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 2 del precedente art. 6.

Art. 8.

Uffici di riferimento

1. Nell'espletamento delle attivita' di cui alla presente convenzione gli Uffici di riferimento sono:
 - per il MI, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
 - per la CDP, la Direzione gestione e supporto politiche di sviluppo.

Art. 9.

Obbligo di riservatezza

1. Ogni accesso, trattamento, elaborazione e/o trasferimento a terzi dovuto per legge deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, i predetti dati non potranno essere trattati per finalita' diverse da quelle strettamente

necessarie in relazione all'oggetto della presente convenzione. Ciascuna parte garantisce che per le prestazioni di trattamento sui dati svolte per le finalita' suddette si avvale di personale tecnico idoneo, di provata ed adeguata capacita', opportunamente informato ed istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il MI autorizza la CDP a trasmettere alla Banca d'Italia, all'ISTAT e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di cui sia venuta in possesso nell'esecuzione della presente convenzione e che siano necessari ai predetti enti per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali.

3. I risultati delle attivita' svolte, in esecuzione della presente convenzione, appartengono esclusivamente al MI e possono essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica, solo se preventivamente autorizzati dal MI medesimo.

Art. 10.

Responsabilita'

1. La CDP e' responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle prestazioni di propria competenza, come individuate e disciplinate nel presente atto.

Art. 11.

Altri obblighi derivanti dalla convenzione e norme regolatrici

1. Le parti garantiscono, per tutta la durata della convenzione, la massima diligenza e collaborazione. A tal fine ogni parte informa l'altra dell'esistenza di eventuali problematiche che possano pregiudicare il buon esito dell'iniziativa.

2. Il MI e la CDP si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente convenzione, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.

3. E' nulla qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione che non sia concordata con esplicito patto aggiuntivo sottoscritto dalle parti.

4. Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili dal MI, l'esecuzione della presente convenzione e' regolata dalle norme del codice civile.

Art. 12.

Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Le parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale competente a risolvere eventuali controversie che possano insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, che non siano state gia' definite con accordo bonario.

Art. 13.

D u r a t a

1. L'efficacia della presente convenzione decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

2. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2009.

3. Se al termine di cui al precedente comma 2, le risorse non risulteranno completamente utilizzate, la presente convenzione si intendera' rinnovata fino all'integrale utilizzo delle risorse stesse, fatta salva la facolta' di ciascuna parte di attivare, con richiesta da notificare, con lettera raccomandata a/r, all'altra entro il 30 settembre di ciascun anno, la revisione delle modalita' di remunerazione delle attivita' di gestione delle risorse.

La presente convenzione e' redatta in due originali in carta semplice, uno per il MI e uno per la CDP.